



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 13/13 del 30.3.2010

Direttive di attuazione per l'istituzione e il funzionamento dell'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche

1. Quadro normativo di riferimento

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57)

L. 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo)

L.R. 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale)

L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18)

2. Finalità

La Legge regionale 12 gennaio 2010, n. 1, al fine di favorire il consumo di prodotti agro-alimentari di qualità, locali e a filiera corta nell'ambito dell'attività agrituristica e l'incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali da parte degli imprenditori agricoli, prevede che le aziende agrituristiche possano somministrare pasti e bevande costituiti da prodotti di propria produzione o provenienti da fornitori iscritti all'elenco regionale, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico.

In particolare l'art. 3, comma 4, nell'integrare la Legge regionale 23 giugno 1998, n. 18, Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale, stabilisce che le aziende agrituristiche debbano approvvigionarsi, per la quota parte non prodotta direttamente in azienda, esclusivamente dai fornitori iscritti all'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche.

A tale fine è istituito l'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche, costituito dai produttori e dai trasformatori operanti nel territorio regionale che manifestano l'interesse a fornire tali prodotti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Soggetti destinatari, requisiti di accesso e vincoli

3.1 Tipologia di impresa

Possono essere iscritte all'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche esclusivamente le imprese singole o associate di produzione agricola ed agroalimentare, di tipo agricolo e artigianale.

3.2 Localizzazione dei siti produttivi

Territorio della regione Sardegna

3.3 Requisiti di accesso

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritte alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato della Sardegna ;
- utilizzare, nel caso di trasformazione agro-alimentare e/o elaborazione gastronomica, esclusivamente materie prime agricole regionali, salvo indisponibilità accertata delle stesse;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di vendita dei prodotti e in materia igienico sanitaria.

3.4 Documenti comprovanti il possesso dei requisiti

- certificazione e/o documentazione idonea a consentire la rintracciabilità del prodotto in tutte le sue fasi;
- certificazione e/o documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta applicazione del sistema di autocontrollo igienico sanitario in tutte le fasi del ciclo produttivo;
- certificazione e/o documentazione idonea a comprovare la provenienza dei prodotti agricoli e delle materie prime utilizzate per la produzione agroalimentare e per l'eventuale preparazione di elaborazioni gastronomiche.

4. Istituzione e articolazione dell'Elenco

É istituito presso l'Agenzia Laore Sardegna l'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche. L'Elenco è articolato nelle seguenti sezioni:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. paste fresche e prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria e confetteria;
2. carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni;
3. preparazioni di pesci e prodotti ittici;
4. prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
5. prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo);
6. grassi vegetali e animali;
7. bevande analcoliche, distillati e liquori;
8. condimenti.

5. Soggetto deputato alla gestione

L'Agenzia Laore Sardegna è responsabile della tenuta, aggiornamento e pubblicazione semestrale dell'Elenco.

In tale ambito è responsabile della ricezione ed istruttoria delle istanze di iscrizione all'Elenco attraverso verifica documentale e sopralluoghi aziendali tesi a verificare il possesso dei requisiti prescritti.

L'Agenzia è tenuta nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento a pubblicare, a cadenza semestrale, un avviso pubblico di invito a presentare istanze di iscrizione all'Elenco dei fornitori, corredato della relativa modulistica, provvedendo all'istruttoria documentale e all'inserimento dei soggetti in possesso dei requisiti entro 30 giorni dal termine fissato per presentazione delle istanze.

Si provvederà di seguito, su un campione non inferiore al 25%, alla verifica in loco, attraverso sopralluogo aziendale, della rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Elenco approvato sarà pubblicato nell'Albo dell'Agenzia, visionabile presso gli Sportelli Unici Territoriali e nei siti www.regione.sardegna.it e www.sardegnaagricoltura.it.

Dovrà altresì essere data, in prima applicazione della presente norma, ampia e capillare diffusione presso le aziende agrituristiche regionali delle aziende iscritte nell'Elenco e delle fonti normative e regolamentari che lo hanno ispirato.

L'istanza di iscrizione, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovrà pervenire all'Agenzia Laore Sardegna, soggetto deputato alla gestione dell'elenco entro il 15 marzo e 15 settembre di ogni anno.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Accertamento del possesso e mantenimento dei requisiti

Le aziende inserite nell'Elenco dei fornitori dovranno consentire, in ogni momento, l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti da parte degli Uffici competenti della Regione Autonoma della Sardegna o Agenzie all'uopo delegate.

Il mantenimento dei requisiti, accertato al momento della iscrizione, sarà oggetto di verifica documentale e di sopralluogo aziendale annuale da parte degli Uffici competenti.